


PRIMA COPIA  
**COMUNE DI CASAMASSIMA**

PROVINCIA DI BARI

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 33 del 29.4.1994



*Handwritten signature*

L'anno millenovecento novantaquattro e questo giorno ventinove del mese di Aprile, con inizio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, a seguito di invito diramato dal Sindaco N. 6121 di prot. in data 23.4.1994, IL CONSIGLIO COMUNALE in sessione --- ed in seduta di prima convocazione, per deliberare sulla PROPOSTA avente per

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

sulla quale, ai sensi dell'art. 53 legge 142/90, hanno espresso pareri favorevoli, riportati in calce all'originale, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO sotto il profilo tecnico, il RESPONSABILE DI RAGIONERIA sotto il profilo contabile, il SEGRETARIO GENERALE sotto il profilo della legittimità.

PRESIEDE IL SINDACO dott.ssa Maria Paola SUSCA BONERBA

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE dr. Stefano CARANO

Dal controllo dei consiglieri presenti è risultato quanto segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BUSCO Giovanni Luca	SI		11	OROFINO Domenico Luigi	SI	
2	BORRELLI Rocco	SI		12	MUNNO Gerardo	SI	
3	GENGO Giuseppe	SI		13	BATTISTA Damiano	SI	
4	MALLARDI Lucrezia	SI		14	DI DONNA Nicola		SI
5	MASSARO Francesco	SI		15	CRISTIANIELLI Giuseppe	SI	
6	MUSCI Francesco Paolo	SI		16	MONTANARO Giovanni	SI	
7	BORREGGINE Nicola	SI		17	CARELLI Giuseppe Emilio	SI	
8	DE TOMMASO Angelo	SI		18	CESSA Vito		SI
9	DE LEONARDIS Giuseppe	SI		19	PIGNATARO Pasquale Francesco		SI
10	VERNA Giovanna	SI		20	PIGNATARO Michele	SI	

Presenti nr. 18 su 21 consiglieri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

relazione sul punto nr.3 dell'odg l'Assessore MASSARO, il quale riferisce che il D.Lgs nr.507/93, integrato dal D.Lgs 506/93, ha modificato radicalmente la disciplina di alcuni tributi locali, quali la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La nuova normativa ha previsto anche dei termini entro i quali i Comuni devono approvare i Regolamenti delle nuove tasse e le relative tariffe. Le tariffe sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni sono state già approvate in una precedente seduta del Consiglio. I Regolamenti devono essere approvati entro giugno prossimo. Entro lo stesso termine bisognerebbe approvare il Regolamento e le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche Massaro riferisce i Comuni devono approvare il Regolamento e le relative tariffe entro il 30 aprile 94.

I giorni scorsi sono stati messi agli atti del Consiglio due bozze di Regolamenti per l'applicazione della TOSAP. Il Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente aveva però fornito a tutti i componenti una Circolare Ministeriale, una bozza di Regolamento e il testo di Decreto. Tale bozza poteva essere modificata ed adattata alle esigenze del Comune. In base ai suggerimenti ed alle indicazioni dei vari componenti, si sperava di venire fuori, in Commissione, con un Regolamento più completo. Purtroppo, però, per una serie di difficoltà riscontrate o per impegni sopraggiunti dei vari componenti, non è stato possibile approfondire l'argomento. Non avendolo fatto la Commissione è stato lui stesso, quale assessore alle finanze, a preoccuparsi di apportare a quella bozza messa a disposizione alcune modifiche ed integrazioni attingendo da un'altra bozza di Regolamento. Una bozza modificata è agli atti del Consiglio; le altre cinque copie disponibili vengono fatte distribuire ai Capigruppo.

PIGNATARO Michele (Capogruppo MSI) propone di rinviare l'argomento ad altra seduta per dare modo ai consiglieri di approfondire la bozza di Regolamento TOSAP predisposta dall'assessore, visto che il termine del 30 aprile non è perentorio.

MASSARO fa rilevare che entro il 30 Aprile bisogna assolutamente approvare le tariffe e che siccome tariffe e Regolamento sono strattamente collegati, non si possono approvare le prime senza approvare il secondo.

Cio detto, l'Ass. Massaro dà inizio alla lettura della bozza di Regolamento, articolo per articolo. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vengono letti ed approvati senza modifiche.

All'art. 8 - comma 2°, su proposta del consigliere Carelli, viene inserita la frase: "non oltre le 24 ore".

Gli articoli dal 9° al 14° vengono approvati senza apportare modifiche.

Su proposta del consigliere Carelli, all'art. 15 ultimo comma, la parola "altrove" viene sostituita dalla frase "in discariche autorizzate".

PIGNATARO M. propone di leggere solo le modifiche apportate dall'assessore.

MASSARO fa presente che ad ogni articolo sono state apportate delle modifiche e che, pertanto, è opportuno leggerli tutti.

Gli articoli 16 e 17 vengono approvati senza rilievi.

Nel corso della lettura PIGNATARO M. chiede la verifica del numero legale.

Il Vice Sindaco Dr. Busco, che sostituisce il Sindaco allontanatosi momentaneamente, riferisce che la legalità della seduta è assicurata.

VERNA (IpC) ritiene una perdita di tempo leggere in aula articolo per articolo la bozza di Regolamento, che avrebbe dovuto essere approfondita in Commissione.

PIGNATARO rileva l'assenza non solo di alcuni consiglieri ma anche quella del Segretario. Infatti, assente il Sindaco, la Presidenza è stata assunta dal Vice Sindaco; assente il Segretario, invece, non c'è chi lo sostituisce, visto che ci sono importanti dichiarazioni da mettere a verbale.

Il Presidente BUSCO riferisce che la maggioranza è presente ed è come sempre interessata agli argomenti in discussione.

IL SEGRETARIO, allontanatosi momentaneamente dall'aula per motivi fisiologici, fa rilevare di averlo fatto innanzi tutto nel corso della lettura di un documento scritto che è agli atti del Consiglio e poi perché, come è ormai noto, il resoconto delle sedute viene regolarmente registrato.

PIGNATARO M. è dell'avviso che la presenza del Segretario sia indispensabile e che anche in caso di una sua assenza momentanea la seduta dovrebbe essere sospesa. In questo momento era importante la verbalizzazione della dichiarazione fatta dal consigliere Verna.

VERNA, a sconso di equivoci, ripete quanto ha detto prima e cioè che il Regolamento per l'applicazione della TOSAP, come qualsiasi altro Regolamento, dovrebbe essere approfondito in Commissione e non letto integralmente in aula.

PIGNATARO M. rileva che se il Regolamento della TOSAP non è stato approfondito in Commissione, la colpa non è certamente sua.

Chiuso l'incidente, l'Assessore MASSARO riprende la lettura del Regolamento.  
Gli articoli dal 18 al 25, vengono approvati senza modifiche;

La superficie convenzionale prevista dall'art. 26, comma 5 viene fissata, dopo ampia discussione nella quale intervengono De Leonardi, Musci, Carelli e lo stesso assessore Massaro, in 10 metri quadrati (mq. 10).

All'art. 27, comma 3, CARELLI chiede se la TOSAP è comprensiva anche dei servizi messi a disposizione dal Comune per i circhi.

IL SINDACO risponde di no, in quanto le spese per consumo di acqua, luce e fogna verranno pagate a parte.

Art. 28 relativo alla classificazione del territorio in varie categorie, viene modificato, su proposta del consigliere Carelli, accettata dal Consiglio, come segue:

"La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di

IL SINDACO ricorda al consigliere Pignataro che la bozza del Regolamento era all'attenzione della Commissione da almeno un mese e che, pertanto, è stata data a tutti, anche alle opposizioni, la possibilità di approfondirla ed integrarla.

PIGNATARO rimprovera all'Amministrazione la pessima abitudine di mettere gli atti a disposizione dei consiglieri uno o due giorni prima della riunione. E' necessario, invece, che la pratica venga messa a disposizione dei consiglieri al completo con congruo anticipo; non bisogna chiamare ora l'uno ora l'altro funzionario del Comune per integrarla. Inoltre il Capogruppo missino lamenta la poca puntualità dei vari commissari.

IL SINDACO ammette che all'inizio c'è stata qualche piccola disfunzione nel funzionamento delle Commissioni, dovuta alla inesperienza dei Presidenti. Questo, però, non autorizza il consigliere Pignataro ad assumere una posizione così drastica.

PIGNATARO M., richiamandosi al caso in esame, ricorda che nella seduta di ieri sera l'Ass. Massaro si presentò in Commissione con una bozza di Regolamento già modificata e disse che il giorno dopo avrebbe distribuito le copie al Capigruppo.

MASSARO si meraviglia che il Capogruppo missino non abbia ancora capito la funzione delle Commissioni consiliari permanenti, visto che non ricorda di aver ricevuto, come tutti gli altri componenti, sin dalla prima convocazione, la bozza del Regolamento, la copia della circolare ministeriale e la copia del Decreto legislativo sulla TOSAP: insomma tutto ciò che era necessario per presentarsi in Commissione preparato per definire una bozza di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Poiché questo non è avvenuto e la riunione del Consiglio era vicina, si è sobbarcato lui stesso a studiare una bozza che potesse essere accettata da tutti, così come è avvenuto, visto che le modifiche apportate sono state insignificanti.

PIGNATARO M. resta dell'idea che l'Assessore Massaro avrebbe dovuto chiedere il rinvio del provvedimento per dare la possibilità ai

natura sia permanente che temporanea.  
Il territorio viene suddiviso in categorie nel numero e nelle dimensioni stabiliti con apposito provvedimento del Consiglio Comunale".

Art. 30 (Riduzioni della tassa) vengono stabilite le seguenti riduzioni:lett.a) - 80%, lett.b) - 90% (viene chiarito che la tassa è dovuta solo per la possibilità che ha il privato di utilizzare un passo carrabile costruito non da lui ma dal Comune); lett.c) - 50%; lett. d) - 65%; lett.e) - 50%; lett.f) - 30%.

Art.31 (Aumenti della tassa) viene stabilito un aumento del 10% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

il secondo punto dello stesso articolo relativo alle "occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune", viene eliminato.

Art.32 (Graduazione della tassa in rapporto alle categorie di appartenenza). La graduazione della tassa avviene secondo il seguente criterio:

- 1° Categoria: tariffa ordinaria piena:100%.
- 2° Categoria:80% della tariffa ordinaria;
- 3° Categoria: 60% della tariffa ordinaria.

L'articolo relativo alla determinazione della tariffa per occupazioni temporanee da parte di bar ristoranti, alberghi, ambulanti e esercizi commerciali per fasce orarie viene soppresso.

Tutti i rimanenti articoli vengono approvati senza alcuna modifica.

Si passa alle DICHIARAZIONI DI VOTO.

CARELLI, per il gruppo APPxC, dichiara che, per l'impostazione data al regolamento, il gruppo APPxC si asterrà dal voto.

PIGNATARO, Capogruppo MSI, dopo aver ripetuto che il Regolamento per l'applicazione della TOSAF doveva essere approfondito dalla Commissione consiliare permanente, sostiene che la bozza proposta dalla maggioranza contiene alcuni marchingegni di difficile comprensione.

consiglieri di approfondirlo ulteriormente.

MASSARO fa presente che se avesse lavorato in tranquillità con tutti i componenti la Commissione, non sarebbe stato costretto a predisporre tutto all'ultimo momento.

IL SINDACO riferisce che la bozza dello Statuto è stata più volte modificata in Commissione e che la stesura definitiva è stata predisposta il giorno prima della seduta consiliare.

PIGNATARO: fa rilevare che una cosa è lo Statuto e un'altra cosa è il regolamento TOSAP.

IL SINDACO invita Pignataro a non interromperla e, continuando l'intervento, ricorda che per lo Statuto sono stati fatti diversi incontri e la bozza definitiva è stata predisposta all'ultimo momento e, quindi, in ritardo rispetto ai termini tecnici. Se a monte, pertanto, sia per i Regolamenti che per qualsiasi altro argomento, c'è un lavoro da parte delle Commissioni, è chiaro che queste disfunzioni vengono ad essere notevolmente ridotte. Succede, invece, che le Commissioni Permanenti, dove tutti i gruppi sono rappresentati, non funzionano come dovrebbero. Si possono ottenere dei risultati apprezzabili solo se la bozza di un provvedimento finale sia il frutto di un lavoro compiuto in Commissione.

PIGNATARO ha piacere che il Sindaco sia stato informato molto bene di ciò che è avvenuto in Commissione ieri sera, quando l'Assessore Massaro, presentatosi con una bozza di Regolamento già modificata e pronta per essere portata alla attenzione del Consiglio, ha chiesto l'approvazione della commissione. Gli è stato detto che la bozza doveva essere consegnata prima e che in così poco tempo non si poteva fare lo studio di un provvedimento così complesso.

IL SINDACO chiede al Consigliere Borreggine, Presidente della Commissione quante volte l'argomento è stato sottoposto all'attenzione della stessa.

BORREGGINE risponde che per tre volte ha convocato la Commissione per esprimersi sull'argomento in discussione. La prima seduta, in cui si è fatto

Den poco, si é aggiornata di una settimana ; la seconda é andata deserta per mancanza del numero legale. Non si sono presentati né gli assenti della seduta precedente regolarmente avvisati, e né quelli presenti, tra cui il consigliere Pignataro. Nella terza seduta, quella di ieri sera, non si é fatto nulla perché Pignataro ha messo fuori una serie di problemi procedurali.

PIGNATARO fa rilevare che anche di questi problemi si può discutere in Commissione, nella quale ogni commissario ha diritto di esprimere il proprio parere.

IL SINDACO, dopo aver fatto rilevare che l'Amm/ne da lei rappresentata fa sempre in modo che ogni consigliere possa esprimere liberamente le proprie opinioni, anche in Commissione, invita i presidenti delle stesse ad evitare in futuro le convocazioni dell'ultima ora prima della seduta consiliare.

PIGNATARO , per quanto riguarda il provvedimento, in esame preannuncia la sua astensione per le motivazioni innanzi espresse.

MUSCI preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza, avvertendo che se qualche carenza c'è stata non é stata per colpa della maggioranza;

IL SINDACO mette ai voti la bozza di Regolamento per l'applicazione della TOSAP, come come modificata nel corso della discussione che precede;

Presenti nr. 18

Assenti nr. 3

( Di Donna, pignataro F. e Cessa.)

Votanti nr. 14

Astenuti 4 (APPXC e MSI).

VOTI FAVOREVOLI nr. 14

CONTRARI nr.==

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo II del D.Lgs. n. 507, in data 15 novembre 1993 così come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, concernente la revisione ed armonizzazione della "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

DATO ATTO, ai fini del disposto dell'art. 43 del D.Lgs. nn. 507/93 e 566/93 che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31.12.1992

(penultimo anno precedente a quello in corso), risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n. 14.165 abitanti, per cui il Comune di Casamassima appartiene alla Classe quarta;

VISTO l'art. 40 dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come modificato dal D.Lgs. 566/93 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione della TOSAP predisposto dagli uffici, nel testo proposto dall'Assessore alla Finanze, Reg. Franco Massaro e ritenuto che lo stesso corrisponde pienamente alle esigenze del Comune di Casamassima

VISTO l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il risultato della votazione sopra riportato;

D E L I B E R A

1)-di APPROVARE, come approva, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" che si compone di n. 42 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale

2) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 D.Lgs. 507/93 e 566/93.

3)- Il Dirigente della Ripartizione Finanza e contabilità è incaricato della esecuzione delle presente deliberazione.

COMUNE DI CASAMASSIMA  
(PROV. DI BARI)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I  
NORME GENERALI

=====

ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D. Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2  
OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 3  
TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con

tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

#### ART. 4

##### SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

#### ART. 5

##### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto o il Capitolato.

#### ART. 6

##### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione del servizio in forma diretta, il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le

eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione",. dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## CAPO II

### NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

= = = =

#### ART. 7

##### CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, esentate dal pagamento della tassa, non richiedono il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione, ma sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune ed al rispetto delle prescrizioni che l'autorità comunale vorrà ordinare caso per caso.

#### ART. 8

##### OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione non oltre le 24 ore alla Polizia Municipale, via fax o con telegramma.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 9**  
**DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.
3. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

**ART. 10**  
**PRONUNCIA SULLA DOMANDA**

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché altre notizie previste dalla legge medesima.
3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni per le richieste di occupazioni permanenti e in 10 giorni per quelle temporanee. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 15 giorni per

le richieste di occupazioni permanenti e 7 giorni per quelle temporanee.

4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

6. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### ART. 11

#### RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE. CONTENUTO

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

2. In essi sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. In ogni caso il provvedimento si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle occupazioni.

4. La concessione o autorizzazione dovrà sempre prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della occupazione riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, auto-veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico all'occupante stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della occupazione.
5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di imporre nuove condizioni qualora ciò si renda necessario per una maggiore tutela dell'interesse pubblico.
6. Le autorizzazioni per occupazioni temporanee e le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
7. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
8. Il beneficiario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.
9. Le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.
10. Le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92, n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### ART. 12

#### AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. Il provvedimento rilasciato dal Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. Il provvedimento comunale si intenderà sempre rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### ART. 13

#### DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

#### ART. 14

#### RIMBORSO DI SPESE

1. All'atto del rilascio della concessione dei passi carrabili e nei casi previsti dai commi 7 e 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, gli interessati dovranno versare all'economo una somma a titolo di rimborso spese per l'acquisto di cartelli segnaletici indicanti il numero di autorizzazione.
2. L'importo di cui al precedente comma dovrà essere determinato dall'Amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta.

#### ART. 15

#### REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

(Art. 41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che l'area occupata ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibita ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e della cauzione eventualmente prestata, salvo quanto previsto al successivo comma 5. Tale restituzione avverrà successivamente allo sgombero e al ripristino del bene occupato.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione. In mancanza del deposito cauzionale, il Comune potrà rivalersi sulla tassa pagata in anticipo.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando in discariche autorizzate i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

#### ART. 16

#### DECADENZA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Sono cause di decadenza della concessione e dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del beneficiario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

2. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15.

#### ART. 17

#### SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai beneficiari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè potranno sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potranno opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

#### ART. 18

#### RINNOVO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### ART. 19

#### OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.
3. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

**ART. 20**  
**AUTORIZZAZIONI AI LAVORI**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

**ART. 21**  
**NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

Durante l'esecuzione dei lavori, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

3. E' vietato agli occupanti di arrecare qualsiasi danno al suolo, per infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

**ART. 22**  
**OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI**  
**AL SUOLO PUBBLICO**

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, così come anche per l'installazione in suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità comunale.
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

**ART. 23**  
**OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI**

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e nel rispetto della legge 28.3.91, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione.

**ART. 24**  
**MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI**

1. Coloro che esercitino mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.
3. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di

un'ora sullo stesso luogo.

#### ART. 25

### CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. In ogni caso le autorizzazioni ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.3.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

#### ART. 26

### OCCUPAZIONI CON PASSI CARRIBILI O ACCESSI

1. Le concessioni per l'apertura e il mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni).
2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Su richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma, il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il

divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri quadrati 10.

### CAPO III

#### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

° ° °

#### ART. 27

##### COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in chilometri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee previste dall'art. 46 del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al chilometro lineare superiore, semprechè insistano su aree appartenenti alla medesima categoria e si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. La tassa per occupazioni permanenti è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Pertanto, ancorchè l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa, la tassa non è suscettibile di frazionamento.

5. La tassa per le occupazioni temporanee è graduata in rapporto alla loro durata. In tutti i casi i tempi di occupazione sono espressi in ore.

**ART. 28**  
**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

Il territorio viene suddiviso in categorie nel numero e nelle dimensioni stabiliti con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.

**ART. 29**  
**TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo e dal presente Regolamento.

2. Le tariffe deliberate sono suscettibili di variazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 40 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 30**  
**RIDUZIONI DELLA TASSA**

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge o per effetto della graduazione sia in rapporto alla durata che alla categoria, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) 80% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
- e) 50% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;
- f) 30% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni.

2. In tutti i casi, non considerati dal presente Regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

**ART. 31**  
**AUMENTI DELLA TASSA**

1. Sono previsti aumenti della tariffa ordinaria, oltre a quelli già stabiliti per legge, nelle seguenti misure e circostanze:  
il 10% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

**ART. 32**  
**GRADUAZIONE DELLA TASSA IN RAPPORTO ALLE CATEGORIE DI APPARTENENZA**

1. Tutte le tariffe ordinarie deliberate in base alle misure stabilite negli artt. 44, 45, 47 e 48 del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 sono graduate, in considerazione del precedente art. 28.

**ART. 33**  
**ESENZIONI**

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono esenti dalla tassa:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett.c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

#### CAPO IV DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

o o o o o

#### ART. 34 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA (Art. 50 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno

successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### ART. 35

#### ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

#### CAPO V

#### CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

o o o o o

#### ART. 36

#### CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

#### ART. 37

#### SANZIONI

(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 34, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti, sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### ART. 38

#### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### ART. 39

#### PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 40

#### VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### ART. 41

#### NORME FINALI

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

#### ART. 42

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi

dell'art. 46 della L. 8.6.90, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.=



# COMUNE DI CASAMASSIMA

PROVINCIA DI BARI

N. 7460 | 1.6.4 | 1  
di prot.

Casamassima, li 19 MAG. 1994



ALLA SEZIONE PROV. LE DI CONTROLLO  
REGIONE PUGLIA


BARI

Si trasmette in duplice copia per quanto di competenza:

Delib. **CONS.** N. **33** del **29.4.1994** avente per oggetto: **APPROVAZIONE**

**DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

IL SINDACO





# COMUNE DI CASAMASSIMA

PROVINCIA DI BARI

## PUBBLICAZIONE DECISIONE ADOTTATA DALLA SEZIONE PROV.LE DI CONTROLLO REGIONE PUGLIA

(Legge Regionale 6 - 3 - 1979, n. 12 - Art. unico)

Delib. **CONS.** N. **33** del **29.4.1994** avente per oggetto **APPROVAZIONE**

**DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

La S.P.C. REGIONE PUGLIA

nella seduta del **3.6.1994** prot. n. **5149**

ha adottato il seguente provvedimento in ordine alla deliberazione suindicata.

**PRENDE ATTO  
PER QUANTO DI COMPETENZA**

Pubblicata all'albo del Comune dal **8/6/94** al **24/6/94** P.n. **985**

Il Messò Comunale

Visto:

Il Segretario Generale

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

*Suse*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Gianni*

IL SEGRETARIO

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITÀ CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della **LEGALITÀ** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. **838** REG. PUB.);

**18 MAG. 1994**

È stata trasmessa, con lettera n. **2460** in data **18/5/94** alla Se. Pro. Co. per il controllo preventivo di legittimità:

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 47, comma 3);
- decorsi 20 giorni dalla notifica dell'atto (art. 46, comma 3), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che la Se. Pro. Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- avendo la Se. Pro. Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

La sezione Provinciale di Controllo nella seduta del \_\_\_\_\_


"PRENDE ATTO" **3 GIU. 1994**

IL SEGRETARIO GENERALE

PER QUANTO DI COMPETENZA

Per Copia Conforme  
IL SEGRETARIO  
Paquale RECOHLA

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Gabriele DAMASCELLI



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Il Segretario Generale